



COMUNE DI MALTIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

<p>N.18 del Reg. Data 28-01-2021</p>	<p>Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' (SADE-H) E IN FAVORE DI MINORI CHE VERSANO IN CONDIZIONI MULTIPROBLEMATICHE (SADE-M) - ADESIONE DEL COMUNE DI MALTIGNANO ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DAL COMUNE CAPOFILA DELL'ATS N. 22. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA AGGIUDICATARIA DELL'ACCORDO QUADRO - PROGRAMMAZIONE SERVIZIO ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL 1° SEMESTRE 2021 NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 - Codice CIG derivato: Z793065C55.</p>
---	---

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di gennaio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTE E RICHIAMATE le seguenti disposizioni relative ai servizi in oggetto:

- Legge n°104/1992 “*Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- Legge n°162/1998 “*Modifiche alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave*”;
- L.R. n. 18/1996 ad oggetto “*Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di disabilità*”;
- le LL.RR. 21/11/2000, n. 28 e 25/11/2002, n. 25, che modificano ed integrano la citata L.R. n. 18/96;
- la legge n. 328 dell’08/11/2000 avente ad oggetto “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”;
- la L.R. n. 34 del 18/12/2001 avente ad oggetto “*Promozione e sviluppo della cooperazione sociale*” e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. n. 32 del 01/12/2014 avente ad oggetto “*Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTE E RICHIAMATE, inoltre:

- le Delibere del Consiglio dei Ministri con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- i Decreti Legge e i relativi DD.PP.CC.MM. attuativi con i quali sono state disposte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- le Ordinanze e i Decreti della Regione Marche con i quali sono state recepite le disposizioni nazionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e adottate, di conseguenza, anche disposizioni ulteriori proprie;

DATO ATTO CHE:

- la Regione Marche, già a partire dal 2015, aveva ridimensionato la tipologia di interventi da ammettere ai finanziamenti di cui alla L.R. 18/96, con conseguente rideterminazione dei fondi da erogare ai Comuni;
- con DGR n.1229 del 17/10/2016 venivano infatti individuati i nuovi criteri e le nuove modalità di riparto delle risorse relativamente all'anno 2016 e precisamente:
 - a) non c'è più la distinzione tra piani singoli o associati;
 - b) la percentuale di cofinanziamento dell'intervento di integrazione diventa uguale per tutti gli ordini e gradi della scuola
 - c) le borse lavoro socio-assistenziali e le borse lavoro di pre-inserimento lavorativo di cui all'art. 17 della L.R. n°18/96 vengono sostituite dai "tirocini di inclusione sociale" di cui alla DGR n°293/2016, abrogata, nel 2018, dalla vigente DGR n°583/2018
 - d) per i predetti tirocini viene previsto un contributo corrispondente al 90 % dell'indennità mensile ammessa a finanziamento
 - e) per gli interventi del SADE e del SAS viene ripartito in quota proporzionale e in percentuale variabile l'ammontare residuo del fondo dopo l'individuazione del contributo destinato ai tirocini
 - f) qualora la quota regionale concessa per i tirocini fosse maggiore rispetto alla spesa sostenuta dal Comune, la stessa potrà essere utilizzata per finanziare sia il SADE che il SAS;

PREMESSO CHE:

- la Regione Marche aveva adottato con DGR n. 364 del 23/03/2020, in analogia e continuità con quanto previsto nella predetta DGR n.1229/2016 (per l'anno 2016), nella DGR n.874 del 24/07/2017 (per l'anno 2017), nella DGR n.1031 del 23/07/2018 (per l'anno 2018) e nella DGR n°212 del 04/03/2019 (per l'anno 2019), i criteri e le modalità di attuazione degli interventi in favore delle persone in condizione di disabilità anche per l'anno 2020;
- con DDPF n°86 del 03/04/2020 – Allegato "A" – la Regione Marche aveva assunto regolare prenotazione di impegno di spesa a carico del bilancio 2020/2022 – annualità 2020,;
- con DGR n°791 del 29/06/2020 la Regione Marche aveva deliberato di destinare ulteriori fondi all'intervento dell'Assistenza Domiciliare Domestica ed Educativa di cui all'art. 12, lett. a), della L.R. 18/96, in aggiunta a quelli previsti per il medesimo intervento dalla citata DGR n°364/2020;
- la Regione Marche aveva assegnato al comune di Maltignano, con riferimento all'anno 2020, un budget complessivo di 21.973,24 euro, di cui 2.947,62 euro per il SADEH;

PREMESSO inoltre CHE:

- l'Ambito n°22, di cui il Comune di Maltignano fa parte, ha esperito una procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico anche per la prestazione del servizio di assistenza domiciliare educativa (SADE) a favore di minori e ragazzi con disabilità e minori in situazione di disagio residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale Sociale XXII;
- il comune di Ascoli Piceno, ente capofila dell'ATS n°22, comunicava in data 11/10/2019 di aver aggiudicato, con determinazione n°481 del 26/02/2019, la suddetta procedura aperta al costituendo RTI composto dalla Coop. Pagefha Onlus di Ascoli Piceno (Mandataria) e dalla Coop. Assistenza 2000 SCRL (mandante), al prezzo orario di 18,31 euro oltre Iva 5 % (codice CIG: 7519824313), per la durata di 48 mesi a decorrere dal 1° giugno 2019;
- nell'Accordo Quadro e relativo Capitolato Tecnico è previsto che:
 - *la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Ascoli Piceno e/o per i Comuni appartenenti all'A.T.S. XXII nei confronti dell'aggiudicatario del medesimo (di seguito anche Fornitore);*
 - *i singoli appalti specifici verranno conclusi a tutti gli effetti, in forma di scrittura privata, tra le Amministrazioni appartenenti all'A.T.S. XXII ed il Fornitore risultato aggiudicatario dell'Accordo Quadro;*
 - *con riferimento a ciascun appalto specifico, il Fornitore dovrà garantire l'esecuzione del servizio secondo le caratteristiche prestazionali minime stabilite nel Capitolato Tecnico e le condizioni offerte in sede di gara;*

Determinazione UFFICIO AMMINISTRATIVO n.7 del 28-01-2021 COMUNE DI MALTIGNANO

- il termine di scadenza dei singoli appalti specifici non può eccedere il termine di scadenza dell'Accordo Quadro;
- i singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni che aderiscono all'Accordo Quadro dovranno essere identificati con un CIG derivato, acquisito da ogni Amministrazione, che verrà riportato nei pagamenti relativi allo specifico contratto;
- il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'accordo verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. I contratti saranno soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
- l'Accordo Quadro tra il Comune di Ascoli Piceno e l'operatore aggiudicatario è stato sottoscritto in data 10/05/2019 e registrato con numero di Repertorio 29279;

PREMESSO, infine, CHE, ai sensi e per gli effetti di tutto quanto sopra visto e richiamato, l'Amministrazione comunale, con deliberazione di G.C. n. 88 del 24/10/2019, dichiarata immediatamente eseguibile:

- aveva stabilito di riattivare, con riferimento al periodo novembre 2019-giugno 2020, il SADE sia in favore di diversamente abili (SADEH – art. 12 L.R. n. 18/1996), sia in favore di minori che versano in situazioni multiproblematiche (SADEM);
- aveva deciso di aderire, per l'erogazione del predetto servizio, all'Accordo Quadro aggiudicato dall'ATS n°22, con determinazione n°481 del 26/02/2019, al costituendo RTI composto dalla Coop. Pagefha Onlus di Ascoli Piceno (Mandataria) e dalla Coop. Assistenza 2000 SCRL (mandante), al prezzo orario di 18,31 euro oltre Iva 5 % (codice CIG: 7519824313), Accordo sottoscritto in data 10/05/2019 e Repertoriato al n°29279, valido per 48 mesi a decorrere dal 1° giugno 2019;
- aveva approvato i seguenti indirizzi ai fini della determinazione del monte ore settimanale max da assegnare agli aventi diritto, e precisamente:
 - **per quanto concerne il Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa in favore di persone in condizioni di disabilità (SADE H)**, veniva confermato, indicativamente, il monte ore settimanale erogato nel periodo novembre 2018 - maggio 2019, tenendo conto delle rimodulazioni proposte dall'Assistente Sociale che ha in carico i casi, e precisamente: max 2 ore settimanali per M.C., max 2 ore settimanali per N.R., max 3 ore settimanali per C.M., max 3 ore settimanali per R.L., max 3 ore settimanali per R.G e max 3 ore settimanali per M.F. Veniva stabilito di attivare altresì il servizio, qualora ritenuto necessario dai servizi territoriali competenti, anche nei confronti di P.E. e di M.G., nella misura max rispettivamente di 4 ore settimanali e di 3 ore settimanali. Tenuto conto delle disabilità e quindi delle diverse esigenze delle persone da assistere, la definizione del monte ore settimanale effettivo da erogare agli aventi diritto, nonché l'effettiva data di inizio e relative sospensioni, dovranno essere previamente condivise e concordate con l'Assistente Sociale l'UPS, nei limiti delle disponibilità economiche esistenti in bilancio. Inoltre, qualora particolari motivate esigenze lo richiedano, il servizio, benché debba concludersi in concomitanza con la fine dell'anno Scolastico, tuttavia potrà proseguire nei confronti di taluni disabili anche nel periodo estivo, previo reperimento dei necessari fondi ed assunzione del relativo impegno di spesa;
 - **per quanto concerne il Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa in favore di minori svantaggiati (SADE M)**, su specifica richiesta del DSM di Ascoli Piceno, condivisa con l'Assistente Sociale dell'ATS n°22, Dott.ssa Maria Chiara Proietti, in servizio presso l'UPS di Maltignano (proposte di intervento prot. 0011002/2018, prot. 0003878/2019 e prot. 0004089/2019), veniva confermato, in considerazione della particolare situazione multiproblematica in cui versa la famiglia C., lo stesso monte ore settimanale fino ad oggi erogato, ossia n°4 ore per i minori CA e CS., nei limiti delle disponibilità economiche esistenti in bilancio. Il servizio, salvo proroga motivata, si concluderà contestualmente al SADEH e la relativa spesa dovrà essere imputata unicamente al bilancio comunale, non essendo finanziata dalla Regione Marche. Anche per il SADEM vale quanto disposto per il SADEH, nel senso che, qualora particolari motivate esigenze lo richiedano, il servizio potrà proseguire, nei confronti dei minori, anche nel periodo estivo, previo reperimento dei necessari fondi ed assunzione del relativo impegno di spesa;

- stabiliva di riattivare il SADEH a partire dal prossimo mese di novembre 2019, in date da concordare con l'A.S. dell'UPS, e di riattivare il SADEM, stante l'urgenza, a partire dal 04 novembre p.v.;

DATO ATTO che alla data del 30 giugno 2020 terminava l'erogazione sia del SADE-H che del SADE-M, come da programmazione di cui alla determinazione n°405 del 31/10/2019;

DATO ATTO altresì che alla data del 23/12/2020 terminava anche il SADEM che questo Ufficio, con propria determinazione n°281 del 13/08/2020, aveva riattivato per il periodo agosto 2020 – dicembre 2020, affidando il relativo incarico alla Coop. Pagefha di Ascoli Piceno, mandataria del RTI;

VISTO il permanere della particolare situazione di fragilità socio-ambientale dei minori C., ragione per cui l'A.S. che ha in carico il caso aveva richiesto per vie brevi allo scrivente Servizio l'immediata riattivazione del SADE-M nei loro confronti già a partire dal 02 gennaio 2021;

VISTA inoltre la specifica richiesta di riattivazione urgente del SADEH nei confronti dei minori R. (prot. comunale n°0000263 del 12/01/2021);

RITENUTO di dover ri-programmare l'erogazione del SADE tenendo conto delle richieste di intervento pervenute, della DGR n°364/2020 (in attesa che la Regione Marche adotti i criteri per l'anno 2021), degli indirizzi impartiti dall'amministrazione comunale con la deliberazione di G.C. n°88/2019 sopra richiamata e quindi dell'Accordo Quadro stipulato dal Comune di Ascoli Piceno con il RTI costituito dalla Cooperativa Pagefha di Ascoli Piceno (mandataria) e dalla Coop. Assistenza 2000 scarl di Ascoli Piceno (mandante);

RITENUTO, quindi, di poter affidare l'incarico per l'erogazione del SADE direttamente al predetto RTI, essendo risultato aggiudicatario dell'Accordo Quadro bandito dal Comune di Ascoli Piceno ed avendo questo Comune stabilito di aderire al predetto Accordo Quadro con la deliberazione di G.C. n°88/2019 sopra richiamata;

DATO ATTO che l'Accordo Quadro, stipulato tra il comune di Ascoli Piceno e la Cooperativa Pagefha di Ascoli Piceno quale capogruppo del RTI costituito dalla predetta Cooperativa e dalla Cooperativa Assistenza 2000 Scarl di Ascoli Piceno, sottoscritto in data 10.05.2019 (Rep. 29279), al quale questo comune ha aderito, è in vigore dal 1° giugno 2019 e lo sarà per 48 mesi;

ACQUISITO, con riferimento all'erogazione del servizio in oggetto, il seguente codice CIG derivato: Z793065C55, nonché il DURC della Cooperativa Pagefha (n° INAIL_25127952 con scadenza 25/03/2021) tramite accesso diretto al portale telematico messo a disposizione dall'Inps e dall'Inail;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che i fondi, necessari per sostenere la spesa presunta complessiva prevista di 11.500,00 euro, trovano capienza al Cap. 1945.7 del redigendo bilancio di previsione 2021/2023 – annualità 2021 – regolarmente assegnati a questo Ufficio con deliberazione di G.C. n. 2 del 21/01/2021 per la gestione dell'esercizio provvisorio;

RITENUTO di formalizzare in un unico atto, in ossequio ai principi di semplificazione, la determinazione a contrattare, l'affidamento del servizio e il relativo impegno di spesa;

RITENUTO tuttavia di procedere all'assunzione degli impegni di spesa solo con riferimento al 1° semestre 2021, nelle more dell'approvazione del suddetto bilancio di previsione 2021/2023;

ACCERTATO, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il cronoprogramma previsto nel presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;

RITENUTO di formalizzare in un unico atto, in ossequio ai principi di semplificazione, la determinazione a contrattare, l'affidamento del servizio e il relativo impegno di spesa;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO in particolare l'art. 109, ultimo comma, del citato decreto;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 avente ad oggetto "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 2 del 21/01/2021, con la quale, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, ai Responsabili di Servizio sono stati attribuiti poteri gestionali ed assegnati i relativi fondi (PEG PROVVISORIO 2021/2023);

VISTA la propria competenza a disporre in materia, giusta attribuzione della responsabilità del servizio conferita, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000, con decreto sindacale n. 19 del 30/12/2020;

DATO ATTO che sulla pratica in oggetto la scrivente titolare di P.O., anche in qualità di Responsabile del procedimento, non si trova in situazioni di incompatibilità e di conflitto di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei propri conviventi, parenti e affini entro il secondo grado, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 53 e 54 del D.Lgs. n°165/2001, 6 e 7 del D.P.R. n°62/2013 (Codice di comportamento) e 6/bis della legge n°241/1990 (Conflitto di interessi) così come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n°190/2012;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile dei provvedimenti amministrativi che i Responsabili dei Servizi devono esprimere obbligatoriamente attraverso apposito parere;

VISTI gli artt. 5, comma 4, e 6, comma 4 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n°8 del 29/01/2013;

VISTI l'articolo 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e l'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000, i quali dispongono che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa «*ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica*»;

VISTE le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 5 del 10 febbraio 2016, n. 5 del 20 febbraio 2018 e n. 25 del 03 ottobre 2018, in merito alle nuove regole sul pareggio di bilancio;

VISTO l'art. 1, comma 501, della legge di stabilità 2016 (legge 28/12/2015 n°208, pubblicata nella G.U. n°308 del 30/12/2015), il quale ha previsto la deroga all'obbligo di ricorrere alle Cuc per gli acquisti di beni, servizi e lavori di importo *infra* 40.000 euro anche per i comuni con meno di 10.000 abitanti;

DETERMINA

- **DI RICHIAMARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, di cui costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;
- **DI PRENDERE ATTO** della deliberazione di G.C. n°88 del 24/10/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale l'Amministrazione Comunale, nel disporre la riattivazione del SADE, aveva aderito all'Accordo Quadro sottoscritto in data 10/05/2019 dal Comune di Ascoli Piceno, ente capofila dell'ATS n°22, con la Cooperativa PAGEFHA di Ascoli Piceno (Rep. n°29279), quale capogruppo del RTI costituito dalla predetta cooperativa (mandataria) e dalla Cooperativa Assistenza 2000 scarl di Ascoli Piceno (mandante), RTI risultato aggiudicatario della relativa procedura di gara al costo orario di 18,31 € oltre Iva 5% (codice Cig: 7519824313);
- **DI AFFIDARE**, quindi, al predetto RTI, avendo acquisito per vie brevi la sua disponibilità, l'incarico di riattivare l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare sia in favore delle persone diversamente abili (SADEH) che in favore dei minori (SADEM) al costo orario previsto di 18,31 € oltre Iva 5%;
- **DI DARE ATTO** che, con riferimento alla finalità in oggetto, è stato acquisito il seguente codice CIG derivato: Z793065C55, nonché il DURC della Cooperativa Pagefha (n° INAIL_25127952 con scadenza 25/03/2021) tramite accesso diretto al portale telematico messo a disposizione dall'Inps e dall'Inail;
- **DI STABILIRE** che il servizio in oggetto, sulla base degli indirizzi espressi dall'Amministrazione comunale nella citata deliberazione di G.C. n°88/2019 e dall'Assistente Sociale che ha in carico i casi, in base alle richieste ad oggi pervenute, nonché in base a quanto previsto nell'Accordo Quadro sopra richiamato, venga erogato, con riferimento al periodo gennaio 2020 – giugno 2021, con le modalità temporali e gestionali appresso specificate e riassunte:

Determinazione UFFICIO AMMINISTRATIVO n.7 del 28-01-2021 COMUNE DI MALTIGNANO

- **Durata SADEH e spesa complessiva presunta:**
 inizio servizio: dal 2 febbraio 2021
 sospensione servizio: dal 1° aprile 2021 al 10 aprile 2021 (festività pasquali)
 n° ore presunte complessive: 210 circa
 spesa complessiva presunta: 4.000,00 €
- **Durata SADEM e spesa complessiva presunta:**
 inizio servizio: dal 02 gennaio 2021
 sospensione servizio: dal 1° aprile 2021 al 10 aprile 2021 (festività pasquali)
 n° ore presunte complessive: 94 circa
 spesa complessiva presunta: 1.800,00 €
- **Personale:** il servizio deve essere svolto dalla/e cooperativa/e incaricata/e con proprio personale, regolarmente inquadrato, sollevando il Comune di Maltignano da qualsiasi obbligo e responsabilità.
- **Cessazione del servizio:** la cessazione del servizio può avvenire per decisione della famiglia, previa comunicazione al Comune di residenza. Può essere, altresì, disposta: per non rispondenza dell'intervento alle variate esigenze del soggetto, valutate dagli operatori socio sanitari competenti oppure in caso di raggiungimento degli obiettivi prefissati.
- **Corrispettivo - Fatturazione e pagamenti:** il costo orario del servizio è di 18,31 € oltre iva del 5%. L'importo complessivo stimato, riferito al periodo gennaio 2021 – giugno 2021, è pari a circa 5.800,00 euro. Tuttavia, poiché il servizio è a MISURA, l'importo complessivo potrebbe subire delle variazioni, sia in difetto che in eccesso, rispetto all'ammontare presunto previsto. La/le fattura/e mensile/i, determinata/e in base alle ore di effettivo servizio, dovrà/dovranno essere intestata/e ed inviata/e al Comune di Maltignano e dovrà/dovranno fare riferimento alla presente determinazione di affidamento e di impegno e riportare il codice CIG derivato n° **Z793065C55**. Unitamente alla/e fattura/e dovrà essere prodotto l'elenco dei disabili e/o minori fruitori del servizio con l'indicazione degli educatori/trici, le prestazioni complessive rese e le ore di servizio effettuate nell'arco del mese di riferimento. Le schede mensili di registrazione riferite ai beneficiari del servizio, riepilogative delle prestazioni e ore effettuate dagli educatori/trici, dovranno essere consegnate o trasmesse al Comune prima o contestualmente all'emissione della/e fattura/e. Il pagamento delle fatture avverrà previa acquisizione del DURC rilasciato dagli enti competenti, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari).
- **Rinvio:** per quanto non previsto nella presente determinazione, si rinvia alle norme contenute nell'Accordo Quadro e nel relativo Capitolato Tecnico sottoscritto dalla Cooperativa aggiudicataria in data 10/05/2019, nonché alla normativa vigente in materia;
- **DI EVIDENZIARE**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, quanto segue:
 - a) **fine dell'affidamento:** regolare funzionamento della Pubblica Amministrazione;
 - b) **oggetto del contratto:** prestare assistenza educativa domiciliare e territoriale a soggetti disabili e minori in situazioni multiproblematiche, finalizzata a sostenere la famiglia nel lavoro di cura ed a promuovere i processi di crescita mediante progetti personalizzati orientati all'acquisizione, sviluppo ed integrazione di competenze personali e sociali in funzione dell'autonomia dei soggetti assistiti, della partecipazione alla vita sociale e dell'inserimento nel mondo del lavoro;
 - c) **modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base:** affidamento diretto all'operatore unico che si è aggiudicato la procedura di gara aperta indetta dal Comune di Ascoli Piceno, ente Capofila dell'ATS n°22, per la conclusione di un Accordo Quadro per la gestione associata del SADE, con espressa previsione della facoltà per i comuni dell'ATS n°22 di potervi aderire. L'Accordo Quadro è stato aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 481 del 26/02/2019 al RTI costituito dalla Cooperativa PAGEFHA di Ascoli Piceno (mandataria) e dalla Cooperativa Assistenza 2000 scarl di Ascoli Piceno (mandante) ed è stato sottoscritto e repertoriato al n°29279 in data 10/05/2019 – Codice Cig: 7519824313;
 - d) **forma dell'affidamento:** mediante invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 (*nel caso di specie, mediante sottoscrizione con firma digitale della presente determinazione*);

- e) durata dell'affidamento: dal 02 gennaio 2021 fino al 23 dicembre 2021, con sospensione del SADE in concomitanza delle festività pasquali e nel mese di agosto 2021. L'eventuale prosecuzione del SADE nel mese di luglio 2021 e la sua riattivazione dopo la pausa estiva, saranno oggetto di future specifiche determinazioni dello scrivente Ufficio da stabilire e concordare con il necessario apporto dell'assistente Sociale;
- f) importo contrattuale "a misura": 18,31 € oltre iva secondo legge, per ogni ora di SADE prestata;
- **DI QUANTIFICARE** in circa 11.500,00 euro la spesa ipotetica complessiva da sostenere per la finalità in oggetto con riferimento all'anno 2021;
 - **DI IMPEGNARE**, tuttavia, essendo il comune in esercizio provvisorio, solo la spesa relativa al 1° semestre 2021, pari a presunti complessivi 5.800,00 €, suddivisi come segue:
 - 4.000,00 € da imputare al Cap. 1945.7 del redigendo bilancio di previsione 2021/2023 per il SADEH
 - 1.800,00 € da imputare al Cap. 1945.7 del redigendo bilancio di previsione 2021/2023 per il SADEM
- dando atto che la stessa rispetta i limiti di cui all'art. 163 del TUEL n°267/2000;
- **DI DARE ATTO**, fin da ora, che la suddetta spesa presunta potrebbe essere suscettibile di probabili futuri adeguamenti in funzione del numero di persone da assistere e/o del numero di ore di servizio da erogare (essendo un servizio "a misura");
 - **DI DARE ATTO** che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il cronoprogramma previsto nel presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;
 - **DI DARE ATTO** che nell'adempimento degli atti relativi alla gestione del servizio in oggetto, viene assicurato il rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e di trattamento dei dati sensibili;
 - **DI TRASMETTERE** copia informatica della presente determinazione alla Cooperativa PAGEFHA di Ascoli Piceno, in quanto mandataria del RTI incaricato per la gestione del SADE sia in favore di diversamente abili (SADEH – art. 12 L.R. n. 18/1996) sia in favore di minori che versano in situazioni multiproblematiche (SADEM), la quale dovrà essere restituita firmata per presa visione ed accettazione;
 - **DI DARE ATTO**, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:
 - la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo **favorevole** di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati
 - comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il rilascio della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e diventerà esecutiva solo dopo l'apposizione, in calce alla stessa, della predetta attestazione.

La presente determina, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e quindi inserita nella Raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Paola D'Emidio

Per presa visione e accettazione della presente determinazione n°18/2021:

la cooperativa incaricata PAGEFHA di Ascoli Piceno (*quale mandataria del RTI costituito con la Coop. Assistenza 2000 scarl di Ascoli Piceno*)

Data e firma: _____

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte.

Data 28/01/2021


Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Simona Simoni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
n°6	02/02/2021	4.000,00 €	1945.7		2021
n°7	02/02/2021	1.800,00 €	1945.7		2021

Data 02/02/2021



Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Simona Simoni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. 97 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 04-02-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola